

# Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V

## Considerazioni del 13 aprile 2018

L'Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V, composto da rappresentanti di Ufi, Assofondipensione e Mefop, impegnato nel monitoraggio delle prassi evolutive in tema di prestiti con cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare, ha esaminato, in considerazione della evoluzione normativa, le seguenti questioni.

Di seguito le *Considerazioni* dell'Osservatorio.

### 1. Introduzione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

#### Le considerazioni dell'Osservatorio

La RITA è soggetta agli stessi limiti di cedibilità della prestazione pensionistica (circolare Covip n.888/2018); tuttavia gli eventi in presenza dei quali è possibile esercitare il relativo diritto (5/10 anni prima dell'età per la pensione di vecchiaia) si pongono di norma in una fase precedente la maturazione dei requisiti pensionistici, per cui se la delega al riscatto viene esercitata dalla finanziaria prima della richiesta di RITA attivabile dall'iscritto la posizione sarà liquidata a titolo di riscatto per perdita dei requisiti per la totalità della posizione ceduta in garanzia.

Se la richiesta di RITA è precedente all'esercizio della delega al riscatto da parte della finanziaria appare legittimo liquidare all'istituto di credito un quinto del totale del montante residuo dedicato alla erogazione in forma di RITA.

Se invece l'aderente presenta i requisiti per la pensione anticipata di base allora vale quanto precisato nel successivo punto 5.

### 2. Riscatto per perdita dei requisiti nelle forme individuali post legge 124 del 2017

#### Le considerazioni dell'Osservatorio

La delega al riscatto esercitata dalla finanziaria trova efficacia anche nei casi di perdita dei requisiti per le adesioni individuali al ricorrere dei presupposti specificati da Covip in occasione della circolare n. 5027/2017.

### 3. Escussione preventiva del Tfr

#### La questione

L'escussione della garanzia rappresentata dal fondo pensione dovrebbe normalmente seguire la liquidazione del Tfr maturato in azienda, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Lavoro in occasione dell'interpello n. 51 del 2008. L'obiettivo è evitare che la posizione di previdenza complementare venga intaccata anche nel caso in cui il debito residuo possa essere estinto in tutto o in parte dal Tfr maturato in azienda ed in ogni caso liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro ex art. 2120 c.c.

#### Le considerazioni dell'Osservatorio

Le linee guida prevedono che *“l’intermediario finanziario, dopo aver richiesto il TFR maturato presso il datore di lavoro, eserciterà il riscatto giusta delega irrevocabile acquisita, ora per allora, in sede di stipula del contratto di finanziamento.”*

In base alla menzionata previsione appare lecito che il fondo pensione effettui una verifica con la finanziaria circa l’eventuale avvenuto incasso del Tfr lasciato in azienda successivamente al primo invio del conteggio estintivo.

#### **4. Fallimento**

##### *Le considerazioni dell’Osservatorio*

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in occasione di una procedura concorsuale, il fondo è già a conoscenza della causale della cessazione utile ai fini della fiscalità da applicare alla liquidazione. In tal caso risultano superflue informazioni circa la preventiva escussione del Tfr in azienda.

#### **5. Prestazione e cessione V**

##### *Le considerazioni dell’Osservatorio*

La cessazione del rapporto per pensionamento (unitamente al requisito dei 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare) dà diritto alla prestazione di previdenza complementare cedibile nei limiti di un quinto mentre il riscatto per perdita requisiti resta precluso (cfr risposta a quesito Covip ottobre 2012).

Pertanto, se il lavoratore cessa per pensionamento e ha il suddetto requisito dei 5 anni la posizione sarà erogata alla finanziaria nel limite massimo di 1/5 a prescindere da una richiesta espressa dell’aderente.

#### **6. Aggiornamento testo linee guida**

Recepimento delle novità normative in tema di RITA e di riscatto per perdita requisiti esteso alle forme individuali.